

 Ministero dell'Istruzione	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “25 APRILE” – CORMANO (MI) Via Molinazzo,35 – 20032 Cormano (MI) C.F.80126330150 – Cod. Mecc.: MIIC8EN00G Tel: 0266301963 – e-mail: miic8en00g@istruzione.it Pec: miic8en00g@pec.istruzione.it – sito : www.ic25aprilecormano.edu.it	
 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)		

Circolare n. 44

Cormano, 30 Novembre 2021

- ✓ **Ai Docenti**
- ✓ Al Personale A.T.A.
- ✓ Al Direttore S.G.A.
- ✓ All'albo/Sito web
- ✓ Agli ATTI

OGGETTO: Diffusione Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 su obbligo vaccinale per il personale scolastico e green pass rafforzato

Per opportuna conoscenza, si diffonde il Decreto Legge n. 172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021, contenente “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*”, tra cui l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021**.

Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green pass da test antigenico rapido o molecolare, ma **solo ed esclusivamente** mediante Green pass attestante l’avvenuta vaccinazione.

Inoltre, a decorrere dal 15 dicembre è prevista l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Come indicato nel decreto in oggetto, il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo richiamato e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito**, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall’invito**, o comunque l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente Scolastico invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente Scolastico accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata **sospensione** dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.**

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nunzia Galdi